

SR47 - SR47 - LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028

Provvedimento n. 31335

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*";

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Italiana Calcio Professionistico è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida "*per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole*" previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive "*condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione*";

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, della Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relative alle stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, pervenute in data 2 agosto 2024;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 3 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito anche "Lega Pro") è l'associazione a carattere privatistico delle società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano al Campionato di Serie C.

Tra i compiti affidati alla Lega Pro rientrano l'organizzazione e gestione del Campionato di Serie C – articolato nei tornei di *Regular Season*, *Play Off* e *Play Out* – e delle manifestazioni della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa di Serie C (di seguito, congiuntamente, anche le "Competizioni").

II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

2. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte dalla Lega Pro, così come comunicate dalla stessa in data 2 agosto 2024.

a. Diritti oggetto di commercializzazione

3. Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti le seguenti competizioni calcistiche, organizzate dalla Lega Pro per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: Campionato di Serie C, i tornei dei *Play Off* e dei *Play Out*, il torneo della Coppa Italia di Serie C e il torneo della Supercoppa di Serie C.

4. Con riferimento a tali competizioni, la Lega Pro procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi) tramite l'elaborazione di pacchetti di diritti che prevedono modalità di trasmissione televisiva (satellite e digitale terrestre), radiofonica e tramite piattaforma IP e che si differenziano tra loro a seconda del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

b. Criteri generali di commercializzazione

5. In vista del ciclo di commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2025/2028, la Lega Pro intende mantenere un'offerta di contenuti in chiaro agli operatori nazionali e locali. Tale impostazione è infatti dettata dalla volontà di garantire ai *club* la visibilità sul territorio nazionale, con diversi pacchetti di diritti offerti soprattutto agli operatori locali dove le realtà sportive associate alla Lega Pro sono in grado di attirare maggiore interesse.

6. La Lega Pro intende pertanto proseguire sia nella commercializzazione delle "dirette" a pagamento attraverso le piattaforme dell'operatore della comunicazione che se ne renderà licenziatario, sia sulla piattaforma televisiva tradizionale in chiaro, e sia a livello nazionale che a livello locale. La Lega Pro intende infatti trovare un equilibrio tra

l'esclusiva delle dirette a pagamento e la visibilità degli eventi e del movimento in generale, garantita dalla trasmissione in chiaro.

7. La Lega Pro intende così continuare a porre una grande enfasi sugli operatori locali, in una logica di promozione del movimento e al fine di garantire la capillare diffusione di contenuti informativi maggiori rispetto alla mera cronaca. In questo senso, sia le dirette, che gli *highlights*, le differite, i collegamenti studio-stadio e le dirette radiofoniche rappresenteranno, anche per il prossimo ciclo, un focus primario della Lega.

8. Sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 (di seguito "Decreto"), la Lega Pro, in quanto organizzatrice delle Competizioni, eserciterà i diritti audiovisivi delle Competizioni medesime attraverso due diversi momenti di commercializzazione: una prima fase per la licenza dei diritti degli eventi relativi alla *Regular Season* del Campionato di Serie C e alla Coppa Italia di Serie C; una seconda fase, solitamente nei mesi di maggio e di giugno, relativa ai tornei dei *Play Off* e dei *Play Out*, alle gare di finale della Coppa Italia di Serie C e alle gare della Supercoppa di Serie C, in considerazione delle società sportive ammesse a partecipare, in quel momento, ai predetti tornei.

c. I criteri per l'articolazione dei pacchetti

9. La Lega Pro, pur riservandosi di modificare i pacchetti in sede di loro formale pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale, ha stabilito nelle Linee Guida trasmesse in data 2 agosto 2024 alcuni criteri per la loro commercializzazione di seguito sintetizzati:

a) l'articolazione dei pacchetti sarà determinata tenendo in considerazione tanto le richieste degli operatori della comunicazione, quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto, nonché le esigenze delle società sportive associate;

b) saranno articolati pacchetti relativi sia all'intero territorio nazionale, sia limitati al solo territorio locale della società sportiva di interesse. La finalità è quella sia di soddisfare l'interesse di tutti gli utenti a poter correttamente seguire le Competizioni che hanno rilevanza nazionale, sia di garantire una maggiore visibilità delle società sportive all'interno del proprio territorio di appartenenza. Potranno essere elaborati anche pacchetti che prevedano diritti per la distribuzione cumulativa di eventi di tutti i gironi ovvero di un solo girone;

c) la modalità di commercializzazione selezionata come regola dalla Lega Pro è quella della distribuzione incrociata sia "per piattaforma" sia "per prodotto": ogni singolo pacchetto, infatti, individuerà gli eventi specifici inclusi nello stesso e conferirà la licenza per l'esercizio dei diritti audiovisivi sulle piattaforme individuate. A tale regola potranno fare eccezione i pacchetti relativi alla trasmissione in diretta, sia in chiaro sia a pagamento, delle gare sul territorio nazionale, i quali potranno anche prevedere la libertà di scelta della/e piattaforma/e trasmissiva/e, con scelta del modello di commercializzazione per prodotto. La Lega Pro si riserva in ogni caso la scelta della piattaforma di trasmissione anche per gli altri pacchetti, in particolare laddove l'evoluzione del mercato lo richieda;

d) i pacchetti contenenti i diritti per la distribuzione a livello locale delle dirette in chiaro degli eventi di singole società sportive tramite piattaforma satellitare (DTH) o piattaforma digitale terrestre (DTT), incluse loro evoluzioni tecnologiche, saranno di regola predisposti in modo da consentire la distribuzione degli incontri giocati in trasferta dalle predette squadre, con facoltà di inserire all'interno dei medesimi pacchetti anche gli incontri interni delle stesse, a condizione che tale articolazione del pacchetto possa risultare vantaggiosa per la Lega Pro;

e) la produzione audiovisiva degli eventi sarà caratterizzata da diversi standard produttivi, tra cui uno standard base, che garantisca una qualità di servizio anche in termini di affidabilità, e sarà garantita in via centralizzata dalla Lega Pro. Laddove i licenziatari provvedessero a produzioni e/o integrazioni, saranno tenuti ad attenersi alle disposizioni del "Regolamento media e diritto di cronaca" di cui alla circolare di volta in volta emanata dalla Lega Pro all'inizio di ciascuna stagione sportiva (di seguito "Regolamento Operativo Media"). I licenziatari dovranno mettere a disposizione della Lega Pro e delle società sportive in competizione il segnale "integrato" contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici;

f) all'interno degli inviti a presentare offerte (di seguito "Inviti") saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione ad ogni tipologia di sfruttamento dei diritti audiovisivi, nonché i costi per l'accesso al segnale, che saranno quantificati in base ai prezzi di mercato negli Inviti medesimi. La Lega Pro si riserva di apportare modifiche agli standard minimi produttivi e ai costi di accesso al segnale in presenza di rilevanti innovazioni del mercato relative alle tecnologie di ripresa e trasmissione degli eventi nonché in presenza di modifiche strutturali o di cambiamento degli impianti ove si disputeranno gli eventi;

g) in caso di esito negativo delle procedure competitive (nei termini e con le modalità *infra* indicati), la Lega Pro si riserverà la facoltà di commercializzare, nelle successive procedure, nuovi pacchetti, predisposti tramite l'accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del pacchetto o di altri pacchetti;

h) sia all'interno dei diritti licenziati nei pacchetti, sia nell'eventualità di distribuzione diretta degli eventi su un proprio canale, la Lega Pro procederà allo sfruttamento dei c.d. diritti di archivio di titolarità delle società sportive partecipanti alle Competizioni, come da articolo 3 del Decreto;

i) la Lega Pro intende concedere in licenza i diritti audiovisivi fino a tre stagioni sportive;

j) la Lega Pro, parallelamente al percorso di commercializzazione domestico, intende allargare la visibilità degli eventi all'estero, ponendo in essere modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle Competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine delle proprie Competizioni.

d. L'articolazione dei pacchetti

10. Sulla base dei criteri sopra indicati, ferma l'eventualità di procedere con la distribuzione diretta degli eventi su un proprio canale, la Lega Pro potrebbe offrire al mercato, con riferimento alle stagioni sportive relative al triennio 2025/2028, pacchetti di diritti audiovisivi aventi le seguenti caratteristiche:

a) eventuale distribuzione a livello nazionale in via esclusiva di dirette e/o di highlights: potrebbero essere predisposti uno o più pacchetti per la trasmissione della diretta su qualsiasi piattaforma di determinati incontri ovvero pacchetti per la trasmissione della diretta degli incontri di una singola squadra o di un gruppo di squadre (ivi incluso di un intero girone). Tali pacchetti possono prevedere la modalità di distribuzione sia in chiaro sia a pagamento, e avere contenuto sia esclusivo sia non esclusivo. Gli *highlights* di tutte le Competizioni potrebbero essere ricompresi, in forma esclusiva o non esclusiva, all'interno dei sopradescritti pacchetti di dirette, ovvero potrebbero essere distribuiti singolarmente per ogni Competizione (Campionato di Serie C, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa di Serie C) o fase di Competizione (*Regular Season*, *Play Off* e *Play Out*) ovvero per gare di singolo/club all'interno di appositi Pacchetti;

b) eventuale distribuzione a livello locale in via esclusiva delle dirette: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione su qualsiasi piattaforma delle dirette degli eventi della *Regular Season* disputati in trasferta da una singola squadra, anche aggregando gli eventi in pacchetti destinati a macro-aree territoriali e/o con un limite di trasmissioni per ciascuna singola squadra. Potrebbero, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione su qualsiasi piattaforma delle dirette degli eventi disputati in trasferta da una o più squadre nei tornei di *Play Off* e *Play Out*;

c) distribuzione di differite in esclusiva a livello locale: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione in chiaro di differite, in esclusiva o in non esclusiva, di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato di Serie C, di Coppa Italia di Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputate da una singola squadra, ovvero pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, delle differite degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, delle semifinali e finale di Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa di Serie C;

d) trasmissione audiovisiva in ambito nazionale o locale non in esclusiva di "immagini correlate" (c.d. stadio – studio): potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta ed in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo "stadio - studio", messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di *Regular Season* (esclusi gli eventi dei tornei di *Play Out* e di *Play Off*) e della Coppa Italia di Serie C (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, ovvero da più società sportive; in abbinamento al pacchetto di una singola società sportiva potranno essere concessi in licenza in forma non esclusiva anche i relativi highlights, anche con immagini in modalità *near live*. Potranno, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, dei programmi "stadio - studio" degli eventi dei tornei di *Play Off* e di *Play Out*, delle semifinali e delle finali di Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C;

e) distribuzione a livello nazionale o locale di immagini salienti, anche in *near live*, e/o immagini correlate: in coordinamento e tenuto conto del/i contenuti/i del/i pacchetto/i di cui al punto (a), potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione, anche in modalità *near live*, nell'ambito di programmi sponsorizzati di approfondimento e/o *talk show*, di immagini salienti, della durata di tre/cinque minuti, di ciascun evento della *Regular Season* del Campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C (escluse le semifinali e la finale) disputato da tutte le società sportive partecipanti, ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché della Supercoppa Serie C;

f) trasmissione radiofonica in esclusiva o in non esclusiva: sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, potrebbero essere predisposti pacchetti di diritti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato Serie C e della Coppa Italia Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché della Supercoppa Serie C;

g) diritti non esclusivi di "web-cronaca" tramite piattaforma IP: potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di effettuare, in diretta *free o pay*, tramite piattaforma IP, la c.d. "web-cronaca" (cronaca testuale) di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato Serie C e della Coppa Italia Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché di Supercoppa Serie C;

h) eventuale possibilità di trasmissione di un programma contenitore (c.d. programma gol): in base alla strategia commerciale, la Lega Pro potrà licenziare il diritto di trasmettere le immagini degli eventi in diretta all'interno di un programma contenitore con collegamenti a rotazione da vari campi;

i) ulteriori pacchetti: la Lega Pro si riserva di commercializzare, oltre ai diritti internazionali, anche altri diritti di natura particolare, come quelli basati sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico delle trasmissioni, ovvero incentrati sullo sfruttamento di una limitata selezione di immagini anche su sistemi di trasmissione a circuito chiuso (ad es. *scouting*, *in-flight* and *in-ship*, metaverso, giochi e scommesse, virtuale, realtà aumentata, etc.).

e. Condizioni generali di licenza

11. Le "Condizioni generali di licenza", che verranno dettagliatamente specificate all'interno degli inviti e delle offerte al mercato, prevedono che potranno risultare licenziatari di uno o più pacchetti di diritti audiovisivi esclusivamente gli

operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla piattaforma distributiva individuata nel relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di una adeguata struttura organizzativa e dei mezzi necessari per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

12. Inoltre, l'assegnatario dei pacchetti sarà tenuto ad attenersi alle norme emanate dalla stessa Lega Pro nel Regolamento Operativo Media e a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, fornitura dei dati di *audience*, trasmissione del segnale della Lega Pro e tutela e promozione dell'immagine delle competizioni organizzate da tale ente, più analiticamente illustrati nel paragrafo 16 delle Linee Guida, dalla lettera *a*) alla lettera *g*).

f. Modalità di offerta e procedura competitiva

13. La Lega Pro procederà alla commercializzazione dei pacchetti di diritti audiovisivi in forma esclusiva, a norma dell'articolo 7 del Decreto, tramite apposita procedura competitiva alla quale potranno partecipare gli operatori della comunicazione e gli intermediari. Dell'avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale della Lega Pro. All'interno degli inviti e/o delle offerte al mercato sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli pacchetti.

14. Il prezzo minimo dei singoli pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

15. La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative a un singolo e autonomo pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori dovrà avvenire con le modalità formali analiticamente descritte nel punto 20 delle Linee Guida diverse a seconda del fatto che si tratti di pacchetti non esclusivi o esclusivi.

16. In seguito all'apertura delle buste sarà redatta una graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita o nel pagamento, la Lega Pro procederà ad assegnare il pacchetto all'offerente che abbia presentato l'offerta più elevata. Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, la Lega Pro avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto, previa comunicazione all'Autorità, di revocare l'offerta del pacchetto.

17. In ogni caso i pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con la Lega Pro per il mancato o ritardato versamento dei corrispettivi previsti dai contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dalla Lega Pro) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

18. La Lega Pro si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l'assegnazione in licenza dei diritti audiovisivi solo in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l'assegnazione dei pacchetti).

19. In tale ipotesi:

a) qualora dovessero manifestare interesse all'acquisto del pacchetto due o più operatori della comunicazione, sarà indetta per i predetti soggetti una serie (regolamentata nell'Invito) di rilanci, con chiusura della procedura con presentazione dell'offerta a busta chiusa ovvero via PEC. Il pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b) nel caso in cui, invece, dovesse manifestare interesse all'acquisto del pacchetto un solo operatore della comunicazione, si procederà a una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l'assegnazione o meno dei diritti audiovisivi.

20. La certificazione dell'eventuale esito negativo delle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi sarà affidata a un soggetto terzo dalla Lega Pro. Quest'ultima provvederà, in un momento successivo, a disciplinare, nel rispetto delle applicabili previsioni del Decreto, le modalità di esercizio di tali diritti invenduti tenuto conto delle limitazioni previste dagli altri contratti già definiti dalla Lega Pro. Resta sempre ferma la facoltà della singola società di rinunciare all'esercizio dei diritti invenduti a favore della Lega Pro, la quale avrà comunque la facoltà di commercializzarli in forma centralizzata congiuntamente ai diritti invenduti delle altre Società che abbiano manifestato espressa rinuncia.

III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

21. Il 3 settembre 2024 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Pro, trasmesse in data 2 agosto 2024.

22. Entro il termine del 13 settembre 2024 non sono pervenuti contributi da parte di soggetti interessati.

IV. VALUTAZIONI

23. Come noto, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida approvate dalla Lega Pro ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 9/2008 (articolo 6, comma 6).

24. Ciò premesso, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto e delle Linee Guida, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo

20 del Decreto). Inoltre, esse tengono conto dell'attuale quadro normativo disegnato sia dalla normativa antitrust nazionale e comunitaria sia dal Decreto in tema di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi a eventi sportivi, compresa la modifica normativa di tale Decreto, per mezzo della legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176, (recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"), che, in particolare, ne ha modificato l'articolo 10, comma 1, estendendo la durata massima possibile dei contratti di licenze da tre a cinque anni.

25. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

26. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla Lega Pro considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2 del Decreto, alla lettera o)¹. Tale definizione, infatti, oltre a ricomprendere espressamente "*l'utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività*" lettera o) numero 6, si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali innovativi oltre a quelli relativi al *betting* e allo *scouting*.

27. Le valutazioni di seguito svolte avranno a oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 2 agosto 2024 dalla Lega Pro, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni da essa organizzate.

28. Per quanto concerne i criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la Lega Pro non ha proceduto a un'analitica articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere genericamente tali criteri. **29.** In ordine al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, si osserva che la descrizione degli specifici contenuti dei pacchetti deve essere valutata alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi – da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

30. Ciò posto, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l'eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e dell'articolo 8 del Decreto. L'Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e comunitaria in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

31. La Lega Pro intende procedere ad articolare la propria offerta in diversi pacchetti. In primo luogo, saranno oggetto di invito a offrire uno o più pacchetti di dirette a livello nazionale, relativi a partite che possono avere un determinato *appeal* in relazione a una determinata area geografica o alla notorietà di una singola società sportiva. Allo stesso tempo, nelle Linee Guida è prevista l'articolazione di una serie di pacchetti, esclusivi e non esclusivi, relativi alle trasmissioni a livello locale, al fine di incentivare la specifica domanda proveniente dai tifosi legati alle squadre dell'area geografica di appartenenza.

32. In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle linee guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, e in particolare la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

33. Su tale punto, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo.

¹ [*Articolo 2 "Definizioni"*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

(o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo".]

Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dalla Lega Pro in quanto volta a mantenere l'appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un'ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive. Tuttavia, si ritiene necessario che il prezzo minimo sia fissato in modo tale da evitare che la previsione della facoltà di non aggiudicare alcun pacchetto in assenza del conseguimento del prezzo minimo anche per uno solo di essi generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che, come già osservato in precedenza dall'Autorità, non trova riscontro nelle previsioni del Decreto e che determinerebbe un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure.

34. Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la Lega si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro articolazione nelle Linee Guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

35. Posto che un margine di flessibilità in sede di modifica dei pacchetti può ritenersi accettabile, in linea con quanto osservato dall'Autorità nei precedenti cicli di commercializzazione², è ad ogni modo auspicabile che la scelta degli eventi che compongono i singoli pacchetti sia operata attraverso meccanismi tali da garantire l'appetibilità degli stessi e un effettivo confronto competitivo fra gli operatori interessati assegnatari degli stessi attivi in piattaforme tecnologiche e modalità fra loro diverse. I criteri adottati devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi.

36. Le considerazioni svolte, relative al contesto merceologico di riferimento, giustificano altresì la possibilità per la Lega Pro di ricorrere alla trattativa privata in caso di esito negativo della procedura di commercializzazione dei diritti audiovisivi. In ogni caso, fermo restando che la certificazione dell'esito negativo della procedura sarà affidata ad un soggetto terzo rispetto alla Lega Pro, l'eventuale fase della trattativa privata dovrà essere improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alle procedure in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

37. Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta infine che, ai sensi del modificato articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, i contratti di licenza devono avere una durata massima di cinque anni o, in ogni caso, una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla Lega Pro, non è di per sé in contrasto con le predette disposizioni, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dalla Lega Pro.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente procedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida della Lega Italiana Calcio Professionistico depositate in data 2 agosto 2024, aventi ad oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

² [Cfr. provvedimento dell'AGCM n. 30204 del 14 giugno 2022, caso SR41 - LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.]